

Pubblicato il 15/10/2025

N. 00451/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo de L'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo de L'Aquila sull'istanza formulata dall'-OMISSIS- in data -OMISSIS- a mezzo dei Carabinieri di Castel di Sangro per il rinnovo dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale n. -OMISSIS-del libretto e n. -OMISSIS-di

protocollo, rilasciata dal Prefetto de L'Aquila il -OMISSIS-, con scadenza il -OMISSIS-;

e per la conseguente condanna della Prefettura de L'Aquila a provvedere sulla sopra menzionata istanza mediante il rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, ovvero mediante l'adozione di un provvedimento comunque espresso sull'istanza predetta, nel termine di trenta giorni o nel diverso termine individuato dal Tribunale adito, nominando, ove occorra, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'Amministrazione inadempiente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo de L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'-OMISSIS-, odierno ricorrente, è oggi-OMISSIS- e, nel corso della sua carriera professionale, è stato già -OMISSIS- e già -OMISSIS-, ricoprendo incarichi che, nella prospettiva di parte ricorrente, ne hanno posto a serio rischio l'incolumità e, per tali ragioni, l'-OMISSIS- da oltre quindici anni è in possesso del porto d'arma per difesa personale.

La sopra menzionata autorizzazione è stata sempre rinnovata, avendo la Prefettura verificato positivamente la sussistenza delle condizioni soggettive (stato di salute) e

quelle oggettive (necessità della difesa personale), nonché l'insussistenza delle cause ostative al rilascio del titolo (tipizzate dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.).

Permanendo le suddette condizioni, l'-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, a mezzo dei Carabinieri di Castel di Sangro ha formulato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale n. -OMISSIS-del libretto e n. -OMISSIS-di protocollo, rilasciata dal Prefetto de L'Aquila il -OMISSIS-, con scadenza il -OMISSIS-.

Su tale istanza la Prefettura è rimasta inerte.

Il ricorrente ha sollecitato la Prefettura con nota del -OMISSIS-, cui la Prefettura ha risposto, con nota non agli atti, che la pratica si trovava ancora nella fase istruttoria. Non avendo ricevuto riscontro dall'Amministrazione, in data -OMISSIS- l'-OMISSIS- ha nuovamente compulsato l'Amministrazione alla conclusione del procedimento, non ricevendo però risposta.

Preso atto di tale comportamento l'-OMISSIS- ha proposto il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 aprile 2025 e depositato in data 13 aprile 2025, con cui ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo de L'Aquila sull'istanza formulata dallo stesso in data -OMISSIS-, l'accertamento dell'obbligo di provvedere in merito da parte della predetta Prefettura nel termine di trenta giorni (o nel diverso termine fissato dal Tribunale) nominando, ove occorra per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'Amministrazione inadempiente, deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Carenza di motivazione in ordine al ritardo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. non sussistendo le ragioni (tassativamente previste dalle suddette disposizioni) per negare il rinnovo

dell'autorizzazione, essendo immutate le condizioni soggettive e oggettive che hanno condotto al precedente rinnovo.

Si sono costituiti in giudizio, in data 30 aprile 2025, il Ministero dell'Interno e l'UTG de L'Aquila, depositando poi, in data 4 ottobre 2025, documentazione con relativa memoria in cui è stato affermato, fra l'altro, che *“la Prefettura ha avviato una articolata istruttoria al fine di effettuare una rinnovata valutazione della attualità dei presupposti che diedero origine al primo rilascio e ai successivi rinnovi, istruttoria che, a tutt'oggi, non si è ancora conclusa.”*. Infine, all'udienza in camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso avverso il silenzio inadempimento della Prefettura de L'Aquila è fondato nel merito, e va accolto, nei sensi e nei limiti in appresso indicati.
2. - Il Collegio osserva che sussiste l'obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione sull'istanza di parte ricorrente del -OMISSIS- di rilascio del porto d'armi per difesa personale, atteso che trattasi di procedimento amministrativo disciplinato dal T.U.L.P.S. per cui sussiste la competenza della Prefettura de L'Aquila e, dunque, considerato che tale procedimento è stato attivato dall'odierno ricorrente con l'istanza del -OMISSIS- acquisita dalla Prefettura in data -OMISSIS-, vi è l'onere della Prefettura de L'Aquila di concludere il predetto procedimento in quanto risulta ampiamente scaduto il termine per provvedere e la predetta Prefettura, come ammesso dalla stessa nella propria memoria, non ha ancora provveduto in merito non essendosi ancora conclusa la relativa istruttoria.

Al riguardo, il Collegio condivide quanto affermato da parte ricorrente secondo cui *“Come noto, la presenza di atti interlocutori e/o la pendenza di un'istruttoria non sono idonei a far venir meno l'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. (e, dunque, l'interesse alla definizione del ricorso), permanendo l'obbligo di provvedere, nei termini di legge (nella specie palesemente e senza alcun motivo violati) in senso positivo o negativo sull'istanza del privato.”*.

Il Collegio rileva, ai fini della definizione della presente vicenda, che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.”*

L'obbligo dell'Amministrazione di avviare e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso si fonda su ragioni di giustizia e di equità, ravvisabili nel rispetto dell'obbligo di buona fede procedimentale sancito dall'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1-bis, e 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione destinataria di un'istanza del privato, in applicazione del generale obbligo di buona fede procedimentale, ha infatti il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, persino nelle fattispecie in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza.

3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente esposto, dunque, il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto, dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura de L'Aquila sull'istanza di rilascio porto d'armi per difesa personale presentata dall'-OMISSIS- in data -OMISSIS- ed ordinando alla stessa Prefettura di provvedere sulla predetta istanza entro il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

In ragione delle interlocuzioni già avviate dalla Prefettura de L'Aquila con le altre Amministrazioni coinvolte il Collegio ritiene di non dover accogliere, allo stato, la richiesta di nomina di un Commissario *ad acta*, avanzata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, sulla quale si riserva di provvedere, dietro semplice richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine fissato alla Prefettura de L'Aquila.

4. - Le spese seguono la soccombenza, *ex art.* 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo a carico delle Amministrazioni resistenti in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- accoglie l'azione avverso il silenzio-inadempimento e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina alla Prefettura de L'Aquila di provvedere espressamente sull'istanza del ricorrente sopra indicata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza;
- rigetta, allo stato, l'istanza di nomina del Commissario *ad acta*.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rosanna Perilli, Primo Referendario

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.